

N. 8.944 di rep.

N. 4.654 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici),
il giorno 10 (dieci)
del mese di maggio,
alle ore 12 (dodici)
in Milano, viale Sarca n. 222.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **Tononi Massimo**, nato a Trento il 22 agosto 1964, domiciliato per la carica in Milano, viale Sarca n. 222, della cui identità personale io notaio sono certo,
il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

"Prysmian S.p.A."

con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222, capitale sociale sottoscritto e versato euro 21.443.097,20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 04866320965, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1777895, (di seguito anche: la "**Società**" o la "**Società Beneficiaria**"),

mi chiede di far constare, per quanto concerne il primo, il secondo e il terzo punto all'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Progetto di scissione di parte del patrimonio della Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., a favore della Società.
- 2) Progetto di scissione di parte del patrimonio della Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., a favore della Società.
- 3) Adeguamento dello Statuto alle disposizioni della legge 120/2011 in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali.
(omissis).

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio si svolge come segue.

Assume la presidenza il Componente, nella sua predetta veste ed ai sensi di Statuto, il quale comunica, constatata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Sociale vigente, in questi giorni, luogo e ad ore 12,00, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 3 maggio 2012 (a mezzo messaggio di posta elettronica), per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riprodotto;

- oltre ad esso Componente partecipano i consiglieri V. BATTISTA (Amministratore Delegato) M.E. CAPPELLO, C. DE CONTO, G.DEL NINNO, P.F.FACCHINI, G. TAMBURI, F.F. DORJEE, F.W.

EROLICH e F.I. ROMEO, ed i sindaci M. GARZIA (Presidente) e P.BURLARO avendo giustificato l'assenza il consigliere C. D'AMICO ed avendo giustificato il ritardo il sindaco L. GUERRA.

Il Presidente dichiara pertanto che la riunione è validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riprodotto, anche ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale vigente.

Passando quindi alla trattazione unitaria del primo e del secondo punto dello stesso, con consenso unanime degli intervenuti, il Presidente, anche riacciandosi alle relative Relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-quinquies, come richiamato dall'art. 2506-ter, del Codice Civile, ed ai sensi dell'art. 70, secondo comma, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e successive modificazioni, presenta ed illustra:

- il progetto di scissione parziale (di seguito, anche: il "**Progetto 1**", una copia del quale viene allegata al presente verbale sotto "A" in un unico con la citata Relazione) della società a responsabilità limitata con socio unico denominata "Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.", con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 03337040962 (di seguito, anche: "**Società Scindenda 1**" o "**Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.**"), a favore della deliberante Società (socio unico della predetta Società Scindenda 1) predisposto, per quanto concerne la deliberante Società, nella riunione consiliare del 7 marzo 2012.

La proposta scissione, più precisamente, comporterebbe l'assegnazione a favore della deliberante Società Beneficiaria di:

-- una quota pari al 100% del capitale della società Prysmian Treasury S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n. 222, capitale sociale 4.242.476,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09764460151;

-- una quota pari al 100% del capitale della società Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n. 222, capitale sociale 77.143.249,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04963770013;

-- una quota pari al 100% del capitale della società Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.r.l., con sede in Battipaglia (SA), Strada Provinciale n. 135, capitale sociale 47.700.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno: 01003490651;

-- una quota pari al 84,8% del capitale della società Prysmian PowerLink S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n. 222, capitale sociale 50.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05931070964,

per un valore netto del compendio patrimoniale oggetto di assegnazione per scissione pari ad euro 214.683.098,06, il tutto come meglio precisato al paragrafo 9. del Progetto 1.

- il progetto di scissione parziale (di seguito, anche: il "Progetto 2", una copia del quale viene allegata al presente verbale sotto "B" in un unico con la citata Relazione) della società a responsabilità limitata con socio unico denominata "Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.", con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 04963770013 (di seguito, anche: "**Società Scindenda 2**" o "**Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.**"), a favore della deliberante Società (la quale al momento dell'atto di scissione sarà socio unico della predetta Società Scindenda 2, in forza della scissione con la società "Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.") predisposto, per quanto concerne la deliberante Società, nella riunione consiliare del 7 marzo 2012.

La proposta scissione, più precisamente, comporterebbe l'assegnazione a favore della deliberante Società Beneficiaria di: -- una quota pari al 15,2% del capitale della società Prysmian PowerLink S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n. 222, capitale sociale 50.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05931070964,

per un valore netto del compendio patrimoniale oggetto di assegnazione per scissione pari dunque ad euro 7.600.000,00, il tutto come meglio precisato al paragrafo 9. del Progetto 2.

Proseguendo nell'analisi delle proposte operazioni di scissione, il Presidente comunica che esse avverranno sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2011 approvati dalle rispettive Assemblee ordinarie del 12 aprile 2012, per quanto riguarda le Società Scindende e del 18 aprile 2012, per quanto riguarda la deliberante Società Beneficiaria (sulla base dei progetti di bilancio approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione del 5 marzo 2012, per quanto riguarda le Società Scindende e del 7 marzo 2012, per quanto riguarda la deliberante Società Beneficiaria) e secondo le modalità tutte di cui al Progetto, e dunque, tra l'altro:

- senza riduzione del capitale sociale delle Società Scindende "Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l." e "Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.", poiché la riduzione complessiva del patrimonio netto di queste ultime avverrà mediante imputazione del relativo ammontare a decremento delle riserve di utili; e

- senza aumento del patrimonio netto della deliberante Società Beneficiaria, tenuto conto che il capitale sociale delle Società Scindende è e sarà (al perfezionamento delle scissioni) interamente e direttamente posseduto dalla stessa deliberante Società Beneficiaria "Prysmian S.p.A." in quanto la

deliberante Società Beneficiaria detiene interamente e direttamente il capitale sociale di "**Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.**", la quale a sua volta detiene interamente e direttamente il capitale sociale di "**Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.**".

Il Presidente ribadisce ed evidenzia che:

- le proposte di scissione, peraltro, mirano ad una riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione del gruppo "Prysmian" e la scissione di "**Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.**" avrà effetto in un momento antecedente rispetto alla efficacia della scissione di "**Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.**" e dunque al momento di quest'ultima scissione la Società deliberante deterrà anche l'intera partecipazione in "**Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.**";

- gli effetti delle proposte scissioni decorreranno, ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice Civile, e ferma comunque la successione temporale delle due operazioni anche appena richiamate, a partire dall'ultima delle iscrizioni del relativo atto di scissione presso il Registro delle Imprese competente, ovvero a partire dalla diversa e successiva data che sarà all'uopo indicata nell'atto di scissione;

- ai sensi dell'art. 2501-ter, punto 6, del Codice Civile, gli effetti contabili delle scissioni saranno imputati nel bilancio della deliberante Società Beneficiaria a partire dalla medesima data di efficacia delle scissioni.

Circa l'iter procedurale, il Presidente ricorda, comunica e precisa quindi che:

- il "Progetto 1" e il "Progetto 2" (di seguito, anche: i "Progetti"), sono stati approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione rispettivamente in data 5 marzo 2012 (quanto alle Società Scindende) e in data 7 marzo 2012 (quanto alla deliberante Società Beneficiaria) e depositati presso le rispettive sedi legali sin dal 3 aprile 2012 unitamente agli altri documenti di cui all'art. 2501-septies, come richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, del Codice Civile, in quanto applicabile;

- i Progetti, le relative Relazioni predisposte dai Consigli di Amministrazione e i rispettivi bilanci al 31 dicembre 2011 sopra indicati sono stati altresì depositati presso la Borsa Italiana e resi consultabili sul sito internet www.prysmian-group.com della deliberante Società Beneficiaria sin dalla medesima data del 3 aprile 2012;

- i Progetti, sono stati debitamente iscritti presso il Registro delle Imprese di Milano per tutte le società partecipanti alle scissioni, in data 3 aprile 2012;

- non si sono rese necessarie le relazioni degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies, come richiamato dall'art. 2506-ter, terzo comma, del Codice Civile, poiché l'intero capitale sociale della Società Scindende - come si è poc'anzi precisato - è, sarà e

resterà, direttamente posseduto dalla deliberante Società Beneficiaria al momento dell'atto di scissione;

- la presente scissione non rientra infine nelle ipotesi contemplate dall'art. 2501-bis del Codice Civile.

L'odierno Consiglio di Amministrazione, prosegue il Presidente, è ora chiamato ad approvare i Progetti sopra citati.

Al proposito il Presidente - ai fini di quanto previsto dalle disposizioni codicistiche - rammenta, dà atto e comunica che:

- l'Art. 17, dello Statuto Sociale vigente della deliberante Società prevede la riserva al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, tra l'altro, per le deliberazioni concernenti "fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile";

- non è pervenuta, nei termini di legge, alla deliberante Società alcuna domanda degli azionisti volta a chiedere che la decisione di approvazione delle proposte scissioni sia adottata in sede assembleare, ex artt. 2502 e 2505, come richiamati dall'art. 2506-ter, quinto comma del Codice Civile.

* * *

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione:

- richiamato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011 e preso atto dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2011 di "Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l." e "Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.", già approvati dalle rispettive Assemblee ordinarie;

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per alzata di mano

unanime delibera

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, come richiamato dall'art. 2506-ter, del Codice Civile, il progetto di scissione parziale

di

"Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l." (con socio unico)

con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222

a favore della società preesistente

"Prysmian S.p.A."

con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222,

secondo le modalità tutte indicate nel progetto di scissione stesso (come sopra al presente verbale allegato sotto "A") - e da aversi qui per integralmente richiamato e riprodotto - e così, in particolare e tra l'altro, con assegnazione alla Società Beneficiaria degli elementi patrimoniali attivi e passivi descritti al paragrafo 9. (nove) del "Progetto 1";

2.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, come richiamato dall'art. 2506-ter, del Codice Civile, il progetto di scissione parziale

di

"Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l." (con socio unico)

con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222

a favore della società preesistente

"Prysmian S.p.A."

con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222,
secondo le modalità tutte indicate nel progetto di scissione
stesso (come sopra al presente verbale allegato sotto "B") -
e da aversi qui per integralmente richiamato e riprodotto - e
così, in particolare e tra l'altro, con assegnazione alla So-
cietà Beneficiaria degli elementi patrimoniali attivi e pas-
sivi descritti al paragrafo 9. (nove) del "Progetto 2";

3.) di dare atto che, per entrambe le scissioni:

(i) l'operazione di scissione approvata non comporterà:

-- riduzione del capitale sociale delle Società Scindende
"Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l." e "Prysmian Cavi e Sistemi
Italia S.r.l.", poiché la riduzione complessiva del patrimo-
nio netto di quest'ultime avverrà mediante imputazione del
relativo ammontare a decremento delle riserve di utili; e
-- aumento alcuno del patrimonio netto della Società Benefi-
ciaria, tenuto conto che il capitale sociale delle Società
Scindende è e sarà (al perfezionamento della scissione) inte-
ramente e direttamente posseduto dalla stessa deliberante So-
cietà Beneficiaria "Prysmian S.p.A.";

(ii) gli effetti della scissione decorreranno, ai sensi
dell'art. 2506-*quater* del Codice Civile, per entrambe le
scissioni a partire dall'ultima delle iscrizioni del relativo
atto di scissione presso il Registro delle Imprese competen-
te, ovvero a partire dalla diversa e successiva data che sarà
all'uopo indicata nell'atto di scissione, fatta avvertenza
che la scissione della società "Prysmian Cavi e Sistemi
S.r.l." avrà comunque efficacia in un momento antecedente al-
la efficacia della scissione della società "Prysmian Cavi e
Sistemi Italia S.r.l.";

(iii) ai sensi dell'art. 2501-*ter*, punto 6, del Codice Civi-
le, gli effetti contabili delle scissioni saranno imputati
nel bilancio della deliberante Società Beneficiaria a partire
della medesima data di efficacia della scissione;

4.) di dare mandato ai legali rappresentanti *pro tempore*, in
via tra loro disgiunta, per eseguire la delibera di cui sopra
ed in particolare per, anche a mezzo di procuratori:

a) stipulare l'atto o gli atti di scissione, fissando ogni
clausola e modalità nel rispetto dei Progetti come sopra ap-
provati ed allegati al presente verbale; sottoscrivere even-
tuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al tra-
sferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività,
ivi compresi eventuali beni mobili iscritti in pubblici regi-
stri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti
verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo
e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per
i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al ri-
guardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario
ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di

cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese di Milano, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

* * *

Passando alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad alcune modifiche degli artt. 14 e 21 dello Statuto Sociale vigente necessarie a seguito dell'emanazione della L. 12 luglio 2011, n. 120 che ha introdotto all'interno del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "T.U.F.") la disciplina in tema di "quote rosa" negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

In particolare, conclude il Presidente, la Società è chiamata ad adeguare il proprio Statuto Sociale, con delibera consiliare come previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale, alla necessità di garantire l'equilibrio tra generi previsti dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del T.U.F., anche alla luce della Delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, dopo adeguata discussione,

delibera all'unanimità, per alzata di mano

1.) di modificare, in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del T.U.F., l'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale vigente come segue:

"La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici), soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere

elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine

progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sestî degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, (i) tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e (ii) venga assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.";

2.) di modificare, sempre in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del T.U.F., l'art. 21 (ventuno) dello Statuto Sociale vigente come segue:

"Il Collegio Sindacale è composto da 3 [tre] sindaci effettivi e da 2 [due] sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 [tre] esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i sindaci eletti dalla minoranza. In caso

di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in un numero di società difforme a quello stabilito da norme e regolamenti applicabili alle società quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista presentata dovrà essere completata con le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Unitamente alle dichiarazioni dovrà essere depositato il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

I membri del Collegio Sindacale informano altresì la CONSOB e il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società.

Ciascuna lista presenterà due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora una lista depositata non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, tale lista non potrà partecipare alle votazioni.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 [due] candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Al termine della votazione verranno proclamati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi ed a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo

il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo (i) i diritti della minoranza di cui al presente articolo e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato.

Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile."

3.) di conferire altresì al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub delega, le più ampie facoltà per dare esecuzione alle presenti delibere, apportare al presente verbale ed allegato statuto, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste dalle competenti Autorità, anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Consiglio, infine,

dà atto

anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese che il nuovo testo di statuto sociale viene ad essere, a seguito della modifiche sopra deliberate, quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente sotto "C", modificato all'art. 6 (sei) anche per l'espunzione dei riferimenti ivi contenuti ad un aumento di capitale non più in essere per scadenza del termine di esecuzione.

Essendosi così esaurita la trattazione dei primi tre punti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, il Consiglio passa a trattare i restanti punti del medesimo dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 12,20 (dodici e venti)

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventisette e della ventottesima sin qui.

F.to Massimo Tononi

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 8844/4654 di rep.

* * * * *

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L."

a beneficio di "PRYSMIAN S.P.A."

Redatto ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile

* * * * *

- 1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle Società partecipanti alla scissione.**

Società scissa

"PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.", - Società con socio unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A., con sede sociale Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale 100.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03337040962, (in seguito PCS o la Scissa).

Società beneficiaria

"PRYSMIAN S.P.A.", con sede sociale in Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale euro 21.439.348,10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04866320965, (in seguito Prysmian o la Beneficiaria).

La società beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." è unico socio della società scissa "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.". configurandosi come operazione infragruppo e trovando inoltre applicazione la disciplina dettata all'art. 2505 del Codice Civile, così come richiamata dall'art. 2506-ter, 5° comma, del Codice Civile.

La scissione parziale di cui al presente progetto si realizzerà, ai sensi dell'art. 2506 e seguenti del Codice Civile, mediante trasferimento di parte del patrimonio di PCS, come descritto al successivo punto 9, a favore di Prysmian.

- 2. Statuto della società Scissa e della società Beneficiaria**

L'operazione in esame non comporterà alcuna modifica agli Statuti della Scissa e della Beneficiaria.



Toroni

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La società Scissa sarà regolata dallo statuto vigente, allegato sotto "A".

La società Beneficiaria sarà regolata dallo statuto vigente, allegato sotto "B".

3. Rapporto di cambio delle azioni e eventuale conguagli in denaro

Poiché la Beneficiaria è l'unico socio della Scissa e lo sarà anche alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria in conseguenza della prospettata scissione parziale, né il capitale sociale della stessa subirà alcuna variazione. Per effetto di ciò, non è previsto alcun rapporto di cambio. Parimenti non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni

Per effetto di quanto esposto al punto precedente, non essendo prevista l'emissione e quindi l'assegnazione di nuove azioni della Beneficiaria, non è necessario stabilire modalità di assegnazione di azioni.

5. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

Per effetto di quanto sopra esposto, non essendo prevista l'emissione e quindi l'assegnazione di nuove azioni della Beneficiaria, non è necessario stabilire la data di partecipazione agli utili.



6. Data di effetto della scissione

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di scissione.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputati al bilancio di Prysmian a partire dalla medesima data di efficacia della scissione di cui al paragrafo precedente.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci e non sono previsti trattamenti o vantaggi particolari per i possessori di titoli diversi dalle azioni.



8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. Descrizione degli elementi patrimoniali oggetto della scissione parziale

Gli elementi patrimoniali di proprietà di PCS oggetto di trasferimento mediante scissione parziale a favore della Beneficiaria, sono i seguenti:

- una quota pari al 100% del capitale sociale della società Prysmian Treasury S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 4.242.476,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 09764460151;
- una quota pari al 100% del capitale sociale della società Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 77.143.249,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04963770013;
- una quota pari al 100% del capitale sociale della società Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.r.l., con sede in Battipaglia (SA), Strada Provinciale n.135, Capitale Sociale 47.700.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno 01003490651;
- una quota pari all'84,8% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 50.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 05931070964.

Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i rapporti, nessuno escluso od eccettuato, diversi da quelli sopra elencati, resteranno di titolarità della Scissa.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione parziale saranno trasferiti così come risulteranno essere, e nella consistenza che avranno, alla data di efficacia della scissione parziale, fatte salve le eventuali compensazioni finanziarie tra le società



Toroni

P. P. P.

3

Geo. G. G.

partecipanti all'operazione in argomento.


La scissione proposta si basa su situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2011 delle società Scissa e Beneficiaria.

Per effetto della scissione parziale, verrà trasferito alla Beneficiaria un patrimonio netto contabile nella misura fissa e invariabile di euro 214.683.098,06. Le eventuali differenze tra il valore contabile del patrimonio netto effettivamente trasferito, quale risulterà alla data di efficacia della scissione parziale, ed il valore contabile del patrimonio netto trasferito, quale risulta alla data del 31 dicembre 2011, che eventualmente dovessero risultare, saranno regolate tra le società partecipanti esclusivamente su base finanziaria.

La riduzione del patrimonio netto contabile della Scissa, pari ad euro 214.683.098,06 sarà imputata alla riserva denominata "Utili portati a nuovo", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 253.896.315, per un importo pari a Euro 75.259.558, alla riserva denominata "Versamenti in conto capitale", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 145.574.539, per un importo pari a Euro 43.150.983, alla riserva denominata "Riserva da sovrapprezzo azioni", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 143.931.489, per un importo pari a Euro 80.127.098 e alla riserva denominata "Riserva di fusione", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 94.455.633 per un importo pari a Euro 16.145.459.

Il capitale sociale della Scissa non subirà alcuna riduzione.

Il presente progetto sarà approvato dall'assemblea dei soci della Scissa e dal Consiglio di Amministrazione della Beneficiaria ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, come consentito dall'art. 17 dello statuto di Prysmian, fatto salvo il diritto degli azionisti che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al comma 3




dell'art. 2501-ter del codice civile, che la decisione di approvazione della scissione sia adottata dall'assemblea a norma del comma 1 dell'art. 2502 del codice civile.

Allegati:

- A) Statuto sociale vigente della società Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.
- B) Statuto sociale vigente della società Prysmian S.p.A.

Milano **30 MAR. 2012**


PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.
L'Amministratore Delegato


(Fabio Ignazio Romeo)



Milano **30 MAR. 2012**

PRYSMIAN S.P.A.
Un Amministratore


(Pier Francesco Facchini)

Torini

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

STATUTO della "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l."

DENOMINAZIONE -- SEDE -- SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione sociale

La società è denominata "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l."

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Milano (MI).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto la progettazione, la produzione, la costruzione, il commercio (tanto in proprio quanto per conto terzi, anche quale agente e/o rappresentante e/o commissionaria), l'installazione e i servizi relativi:

- di cavi e conduttori di ogni tipo, per trasmissione di ogni tipo di energia, di comunicazione e dati, di fibre ottiche, di cavi e conduttori energia/comunicazioni (c.d. "misti" energia/comunicazioni); di apparecchiature elettriche, elettroniche e optoelettroniche varie e di loro componenti;
- di sistemi trasporto energia terrestri, nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- di sistemi di comunicazione terrestri, ivi incluso il software, compresi quelli che utilizzano tecnologie ottiche, elettroniche e optoelettroniche nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- di materiali vetrosi e manufatti in materiali vetrosi;
- di prodotti in gomma e materie plastiche in genere;
- di macchinari e impianti completi per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia ed energia/comunicazioni (c.d. "misti" energia/comunicazioni); di impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati e simili;
- di macchinari e impianti completi per la sicurezza del traffico;
- di materiali, macchinari e impianti completi per lavori idraulici;
- di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; gasdotti e oleodotti, bacini, moli, banchine e opere connesse;
- di materie prime, semilavorati, macchinari e impianti direttamente o indirettamente attinenti a tutte le attività sopra specificate.

La società può svolgere qualsiasi altra attività affine o collegata sul piano industriale e commerciale con quelle sopra elencate; può altresì rendere a società controllate e collegate, direttamente o indirettamente, di essa o della propria controllante prestazioni d'opera e servizi analoghi a quelli eseguiti per l'esercizio della propria attività.

La società può partecipare ad altre imprese, enti o società e compiere tutti gli atti e le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi, che ritenga necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse le attività riservate per legge.

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale e azioni

Il capitale sociale ammonta a Euro 100.000.000,00 (centomilioni e centesimi zerozero), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6 - Finanziamenti

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 7 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

In tal caso, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Il socio che propone l'adozione di una decisione dovrà fornire copia del documento da approvare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli altri soci nonché al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso di proposta avanzata dall'organo amministrativo la stessa deve essere portata a conoscenza di tutti i soci e del collegio sindacale con le medesime modalità di cui sopra.

Il procedimento decisionale deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La decisione si considera assunta quando, entro il termine indicato nella proposta, l'organo amministrativo riceve copia della decisione approvata per iscritto da tanti soci che rappresentino la percentuale prevista al precedente terzo comma.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data di assunzione della decisione, darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione a tutti i soci e al collegio sindacale, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni così assunte vengono trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio



Foroni

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o se inviati successivamente, ricevuti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

La decisione dei soci sull'approvazione del bilancio dovrà essere assunta entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 9- Diritto di intervento

Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 11) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 10 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori dei soci.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 11 - Assemblea totalitaria

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La società, ove non venga nominato un Amministratore Unico ai sensi del successivo art. 18, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci.

I soci determinano il numero dei componenti il Consiglio, che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, nonché la durata in carica degli stessi che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica la disciplina dettata dall'art. 2386 c.c.

Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina dei soci.

Articolo 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Organi Delegati, firma sociale e rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, fissandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone i poteri, investire gli Amministratori di particolari cariche, determinandone la remunerazione ai sensi di legge, nonché nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza, almeno semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spettano altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori con poteri delegati.



Handwritten signature

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario o quando ne faccia domanda il Collegio Sindacale (ove nominato).

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci (ove nominati) con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati, ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti, come dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta degli stessi assenti da conservarsi agli atti della società.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 16 - Decisioni mediante consultazione scritta

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione - comprese quelle assunte ai sensi dell'art. 2386 c.c. - possono essere adottate, oltre che in adunanza collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano che la decisione sia assunta in sede collegiale, o comunque lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano due componenti del Consiglio stesso.

Nel caso di consultazione scritta, o di consenso espresso per iscritto, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le modalità di consultazione e di acquisizione del consenso degli amministratori non sono soggette a vincoli procedurali purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e al collegio sindacale e dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In ogni caso, la consultazione o l'acquisizione del consenso potrà avvenire su iniziativa di ciascuno degli amministratori mediante invio di una proposta scritta di deliberazione al presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ne curerà la comunicazione a tutti i consiglieri e sindaci, fissando apposito termine entro cui ciascun amministratore potrà far pervenire, presso la sede sociale, il proprio consenso o dissenso per iscritto. Il mancato invio del consenso o dissenso entro il termine suddetto è considerato astensione.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione delle decisioni a tutti gli amministratori e al collegio sindacale, entro il termine di dieci

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

giorni dall'approvazione, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento decisionale deve in ogni caso concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella comunicazione della proposta.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17 - Remunerazione degli amministratori

I soci potranno assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 18 - Amministratore Unico

La società può essere amministrata, anziché da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Unico, anche non socio.

L'Amministratore Unico ha la stessa durata di carica dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 19 - Competenze dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato ai soci.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione per incorporazione delle società di cui la società possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché di fusione per incorporazione della società in altra società che già possieda tutte le azioni o quote della società medesima.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 - Collegio Sindacale

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Collegio Sindacale o un Revisore/Società di Revisione definendone competenze, poteri e compenso.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e funziona a' sensi di legge.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 21 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

Al Collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili dispo-



Torini

Allegato "A" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

sizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potrà anche affidare la revisione legale dei conti al Revisore/Società di Revisione.

In tal caso, i requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Articolo 23 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 24 – Ripartizione degli utili d'esercizio

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, salvo che i soci deliberino di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, la Società potrà deliberare, nei limiti e con le procedure di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 26 – Disposizione finale

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

sizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potrà anche affidare la revisione legale dei conti al Revisore/Società di Revisione.

In tal caso, i requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 23 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Ripartizione degli utili d'esercizio

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, salvo che i soci deliberino di doverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, la Società potrà deliberare, nei limiti e con le procedure di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.



[Handwritten signature]

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 26 - Disposizione finale

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

[Handwritten signature]

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Prysmian S.p.A.

- Statuto -

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per Azioni denominata "Prysmian S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali e agenzie, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale:

[i] l'esercizio, sia direttamente che indirettamente attraverso la partecipazione in società, imprese, enti ed organismi in genere, di attività, in Italia e all'estero, dell'attività di progettazione, produzione, costruzione, commercio [tanto in proprio, quanto per conto terzi, anche quale agente e/o rappresentante e/o commissionaria], installazione di, e fornitura di servizi relativi a:

- cavi e conduttori di ogni tipo, per trasmissione di ogni tipo di energia, nonché per trasmissione di comunicazioni e di dati, cavi e conduttori energia/comunicazioni [c.d. "misti" energia/comunicazioni]; fibre ottiche, apparecchiature elettriche, elettroniche e optoelettriche varie e loro componenti;
- sistemi di comunicazione terrestri e sottomarini, ivi incluso il software, compresi quelli che utilizzano tecnologie ottiche, elettroniche e optoelettroniche nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- sistemi di trasporto energia terrestri e sottomarini, nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- materiali vetrosi e manufatti in materiali vetrosi;
- prodotti in gomma e materie plastiche in genere;
- macchinari e impianti completi per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, di dati e comunicazioni e di energia/comunicazioni [c.d. misti energia/comunicazioni], impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati e simili;
- macchinari e impianti completi per la sicurezza del traffico;
- macchinari e impianti completi per lavori idraulici;
- acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti e oleodotti, bacini, moli banchine e opere connesse;
- materie prime, semifavorati, macchinari e impianti direttamente o indirettamente attinenti a tutte le attività sopra specificate;

[ii] l'acquisizione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società, imprese, enti ed organismi in genere operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati al punto [i] o ad essi analoghi, connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie mobiliari e immobiliari e l'esercizio in genere di attività finanziarie che siano ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

sociale, anche in via prevalente ma non nei confronti del pubblico.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse; ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e da società del gruppo di cui è a capo, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore dei soci ed anche di terzi, sempre se necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/98, la raccolta di risparmio tra il pubblico se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93 e dalle sue disposizioni attuative, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al titolo V del D.Lgs. 385/93.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è presso la sede della Società medesima, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto alla Società.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 21.439.348,10 [Euro ventunomilioni quattrocentotrentanovecentoquarantotto virgola dieci] suddiviso in numero 214.393.481 [duecentoquattordicimilioni trecentonovantatremila quattrocentottantuno] azioni del valore nominale di Euro 0,10 [Euro zero virgola dieci] ciascuna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 310.000,00 [trecentodiecimila virgola zerozero], di cui alla data del 15 aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di un piano di *stock option* in favore di dipendenti della società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi interamente all'atto di ciascuna sottoscrizione. Fermo restando che qualora entro il termine del 30 giugno 2013 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

L'assemblea dei soci del 24 gennaio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 3.270.409,90 (tremilioni duecentosettantamila quattrocentonove, 90), mediante emissione di numero massimo 32.704.099 (trentaduemilioni settecentoquattromila novantanove) azioni ordinarie, di valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, da sottoscrivere mediante conferimento di azioni rivenienti dall'adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della



Toroni

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

società Draka Holding N.V. e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 14 aprile 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'assemblea ordinaria del 14 aprile 2011, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà delle azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, nei limiti di legge.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea degli azionisti in quanto compatibili.

Articolo 9 - Assemblea

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicare, entro i termini previsti dalla disciplina vigente, sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza", ovvero pure, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, ferma ogni ulteriore indicazione prescritta dalla disciplina applicabile. L'avviso di convocazione potrà contenere la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Anche senza preventiva convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2366 del codice civile.

Articolo 11 - Intervento in Assemblea

Per l'intervento in assemblea, valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell'avviso di convocazione e nel verbale.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età o, infine, da persona scelta dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio, designato su proposta del Presidente dall'Assemblea con il voto della



Torini

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolare costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere i lavori Assembleari e adottare le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 13 - Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l'Assemblea delibera su tutte le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, per quanto riguarda sia la regolare costituzione delle stesse, sia la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 [sette] e non superiore a 13 [tredici], soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'instestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.


Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato, [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sestí degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle



Handwritten signature or initials.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri; se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più amministratori delegati, o da almeno tre amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti effettivi, nei casi previsti dalla legge. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e, se necessario in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle sedute spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Vice Presidente più anziano di età, o, infine, in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, all'amministratore eletto a maggioranza dei presenti.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo fax o e-mail, almeno 3 [tre] giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso d'urgenza, almeno 24 [ventiquattro] ore prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché le materie poste all'ordine del giorno.

In mancanza delle su indicate formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11; verificandosi tali condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, luogo ove deve trovarsi anche il segretario della riunione per la redazione del verbale.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Articolo 17 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad un affare specifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con deliberazione risultante da atto pubblico:

- [i] fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 del Codice Civile;
- [ii] il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- [iii] l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- [iv] l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- [v] la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio;
- [vi] l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'art. 150, 1° comma, del D.Lgs 58/98. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori non possono delegare l'esercizio del proprio voto.

Articolo 19 - Deleghe dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Agli organi delegati si applicheranno le disposizioni dell'art. 2381 Codice Civile. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 16 e 18.

Restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e quindi non costituiscono materia delegabile:

- [a] l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura societaria del gruppo di cui la Società è a capo;
- [b] l'esame e l'approvazione delle operazioni - compresi gli investimenti ed i disinvestimenti - che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e/o il gruppo che ad essa fa capo, con particolare



Torini

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

riferimento alle operazioni con parti correlate;

- [c] la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del gruppo di cui è a capo;
- [d] l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori ed al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- [e] la determinazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio e dei Comitati;
- [f] la verifica del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove costituito, e dal Comitato per il Controllo Interno e per la *corporate governance*, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

Gli organi delegati informano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L'informativa al Collegio Sindacale può avvenire sia direttamente, sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che un amministratore o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta scritta.

Il Consiglio, anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nei codici di comportamento promossi da Borsa Italiana S.p.A. o da associazioni di categoria, può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:

- [i] può nominare direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e istitori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta;
- [ii] previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 20 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente, se nominato, nonché, nell'ambito delle deleghe loro conferite, al o agli Amministratori Delegati.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 [tre] sindaci effettivi e da 2 [due] sindaci supplementari nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 [tre] esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i sindaci eletti dalla minoranza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in un numero di società difforme a quello stabilito da norme e regolamenti applicabili alle società quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'instestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista presentata dovrà essere completata con le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Unitamente alle dichiarazioni dovrà essere depositato il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio



Toscani

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Sindacale informano altresì la CONSOB e il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società.

Ciascuna lista presenterà due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora una lista depositata non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, tale lista non potrà partecipare alle votazioni.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 [due] candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Al termine della votazione verranno proclamati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi ed a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo i diritti della minoranza di cui al presente articolo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 [novanta] giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Previo comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato.

Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Articolo 23 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale [stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- [i] il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- [ii] il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.



Articolo 24 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società, ovvero all'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Forsini

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 26 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Le norme del presente statuto che presuppongono ai sensi di legge che le azioni della società siano quotate in mercati regolamentati, non trovano applicazione in difetto di tale requisito.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI DI SCISSIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, SECONDO LO SCHEMA N. 1 DELL'ALLEGATO 3A AL REGOLAMENTO MEDESIMO

SCISSIONE DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO
di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."
(di seguito anche "l'Operazione")

- a) *Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento.*

Descrizione delle società partecipanti alla scissione parziale.

Società scissa

"PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.", - Società con socio unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A., con sede sociale Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale euro 100.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 03337040962, (in seguito PCS o la Scissa).

Società beneficiaria

"PRYSMIAN S.P.A.", con sede sociale in Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale euro 21.439.348,10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04866320965, (in seguito Prysmian o la Beneficiaria).

Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa.

L'Operazione, regolata dagli articoli 2506 e seguenti del cod. civ., si configura giuridicamente quale scissione di una parte del patrimonio della società Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. a beneficio della propria controllante e unico socio Prysmian S.p.A., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di riferimento al 31 dicembre 2011, predisposte ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ..

L'Operazione in argomento non configura la fattispecie di cui all'articolo 117-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, né sussistono i parametri di significatività determinati da Consob in relazione all'art. 70, comma 4, del regolamento n.11971/1999.

Con riferimento alla normativa di cui al "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni, si rileva che anche la scissione parziale, a seconda dei soggetti coinvolti, si configura come potenziale operazione tra parti correlate in virtù del trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni alla base dell'operazione. Nel caso di specie tuttavia, trattandosi di operazione conclusa con società controllata in cui non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate di Prysmian, l'Operazione è esclusa dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob n.17221 e della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Prysmian.

L'Operazione si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da Prysmian S.p.A. anche a seguito del controllo acquisito sulla società olandese Draka Holding N.V. e sulle partecipazioni da quest'ultima detenute, per effetto della positiva conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni ordinarie di Draka Holding N.V..

La società Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." possiede direttamente la totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.", configurandosi pertanto la presente come un'operazione infragruppo e trovando inoltre applicazione



F. Rossi

la disciplina dettata all'art. 2505 del Codice Civile, così come richiamata dall'art. 2506-ter, 5° comma, del Codice Civile.

b) Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società.

Gli elementi patrimoniali di proprietà di PCS oggetto di trasferimento mediante scissione parziale a favore della Beneficiaria, sono i seguenti:

- una quota pari al 100% del capitale sociale della società Prysmian Treasury S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 4.242.476,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 09764460151;
- una quota pari al 100% del capitale sociale della società Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 77.143.249,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04963770013;
- una quota pari al 100% del capitale sociale della società Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.r.l., con sede in Battipaglia (SA), Strada Provinciale n.135, Capitale Sociale 47.700.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Salerno 01003490651;
- una quota pari all'84,8% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 50.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 05931070964.

Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i rapporti, nessuno escluso od eccettuato, diversi da quelli sopra elencati, resteranno di titolarità della Scissa.

c) Indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni.

Poiché la Beneficiaria è l'unico socio della Scissa e lo sarà anche alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria in conseguenza della prospettata Operazione, né il capitale sociale della stessa subirà alcuna variazione. Per effetto di ciò, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio né di criteri di attribuzione delle azioni.

d) Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'Operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile.

L'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies cod. civ. in quanto la scissione parziale non comporta l'esclusione dalla quotazione.

e) Nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.

Come indicato al punto precedente, l'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso.

f) Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'Operazione.

L'Operazione, non comportando emissione e assegnazione di azioni della Beneficiaria, non produrrà conseguentemente effetti sulla composizione dell'azionariato e sull'assetto di controllo di Prysmian.

La totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa è attualmente detenuto direttamente dalla Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." e tale assetto di controllo sarà mantenuto anche al momento in cui diverrà efficace l'Operazione.

g) Effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

Non sussiste alcun patto parasociale avente ad oggetto le quote della Scissa e della Beneficiaria.

h) Descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa.

L'Operazione non determinerà l'emissione e l'assegnazione di azioni della Beneficiaria.

i) Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. Indicazione dell'esistenza di eventuali perizie, del valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e sul valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, con evidenza dei metodi di valutazione seguiti.

Poiché la Beneficiaria è l'unico socio della Scissa e lo sarà anche alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria, non rendendosi pertanto necessaria la determinazione di alcun rapporto di cambio.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione parziale saranno trasferiti così come risulteranno essere e nella consistenza che avranno, alla data di efficacia della scissione parziale, fatte salve le eventuali compensazioni finanziarie tra le società partecipanti all'operazione in argomento.

La scissione proposta si basa su situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2011 delle società Scissa e Beneficiaria.

Per effetto della scissione parziale di PCS, verrà trasferito alla Beneficiaria un patrimonio netto contabile nella misura fissa e invariabile di euro 214.683.098,06. Le eventuali differenze tra il valore contabile del patrimonio netto effettivamente trasferito, quale risulterà alla data di efficacia della scissione parziale, ed il valore contabile del patrimonio netto trasferito, quale risulta alla data del 31 dicembre 2011, che eventualmente dovessero risultare, saranno regolate tra le società partecipanti esclusivamente su base finanziaria.

La riduzione del patrimonio netto contabile della Scissa, pari ad euro 214.683.098,06 sarà imputata alla riserva denominata "Utili portati a nuovo", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 253.896.315 per un importo pari a Euro 75.259.558, alla riserva denominata "Versamenti in conto capitale", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 145.574.539 per un importo pari a Euro 43.150.983, alla riserva denominata "Riserva da sovrapprezzo azioni", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 143.931.489 per un importo pari a Euro 80.127.098 e alla riserva denominata "Riserva di fusione", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 94.455.633 per un importo pari a Euro 16.145.459.

Il capitale sociale della Scissa non subirà alcuna riduzione.


Per effetto della scissione parziale il patrimonio netto contabile della Beneficiaria verrà incrementato a seguito dell'iscrizione di un avanzo da annullamento in quanto a fronte del trasferimento del patrimonio netto di cui al presente progetto, la Beneficiaria provvederà esclusivamente a ridurre il valore corrispondente alla partecipazione nella Scissa in proporzione al valore nel bilancio consolidato del patrimonio trasferito.

Il valore effettivo del patrimonio assegnato alla Beneficiaria e di quello che rimane alla Scissa sono almeno pari al loro valore contabile.

j) Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di scissione.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputati al bilancio di Prysmian a partire dalla medesima data di efficacia della scissione di cui al paragrafo precedente.



Toroni

k) Riflessi tributari dell'Operazione sulle società partecipanti alla scissione.

La scissione parziale societaria è disciplinata dall'art. 173 del D.P.R. n.917/1986 (Testo Unico delle imposte sui Redditi).

Il trattamento fiscale della scissione parziale risulta improntato al principio della neutralità. Essa, infatti, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Con riferimento specifico all'Operazione in esame, per effetto della riduzione del valore di carico della partecipazione detenuta da Prysmian nella Scissa, si genererebbe un avanzo da annullamento in quanto il valore di carico che sarà attribuito agli elementi del patrimonio della Scissa oggetto di trasferimento risulterà superiore alla corrispondente riduzione del valore della partecipazione della Scissa.

Ai fini delle imposte indirette, la scissione parziale costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3°, lettera f), del DPR 26/10/1972, n. 633. Tale operazione societaria deve essere assoggettata ad imposta fissa di registro.

Milano 29 MAR. 2012

PRYSMIAN S.P.A.

Un Amministratore



(Pier Francesco Facchini)

All. "B" al n. 8944/4654 di rep.

* * * * *

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L."

a beneficio di "PRYSMIAN S.P.A."

Redatto ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile

* * * * *



1. **Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle Società partecipanti alla scissione.**

Società scissa

"PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.", - Società con socio unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A., con sede sociale Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale 77.143.249,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04963770013, (in seguito PCSI o la Scissa).

Società beneficiaria

"PRYSMIAN S.P.A.", con sede sociale in Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale euro 21.439.348,10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04866320965, (in seguito Prysmian o la Beneficiaria).

La società beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." detiene indirettamente l'intero capitale sociale della società scissa "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.". Nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo Prysmian è altresì previsto che la Beneficiaria giunga a detenere direttamente l'intero capitale sociale della Scissa, divenendone in tal modo l'unico socio, prima della data in cui avrà efficacia l'atto di scissione relativo al presente progetto. Per effetto di quanto sin qui premesso l'operazione in argomento è configurabile come operazione infragruppo, trovando quindi applicazione la disciplina dettata all'art. 2505 del Codice Civile, così come richiamata dall'art. 2506-ter, 5° comma, del Codice Civile.

La scissione parziale di cui al presente progetto si realizzerà, ai sensi dell'art. 2506 e

seguenti del Codice Civile, mediante trasferimento di parte del patrimonio di PCSI, come descritto al successivo punto 9, a favore di Prysmian.

2. Statuto della società Scissa e della società Beneficiaria

L'operazione in esame non comporterà alcuna modifica agli Statuti della Scissa e della Beneficiaria.

Peraltro, all'assemblea della Scissa, in data anteriore all'approvazione della scissione, saranno inoltre sottoposte alcune proposte di modifica dello Statuto Sociale (la modifica dell'articolo 5 in relazione all'integrazione dell'oggetto sociale, nonché ulteriori modifiche volte a recepire le intervenute novità normative in tema di Sindaco Unico e di revisione legale dei conti), che avranno effetto dalla data di iscrizione delle relative delibere al Registro delle Imprese e dunque anteriormente all'efficacia della scissione.

La società Scissa sarà regolata dallo statuto allegato sotto "A" (che tiene conto delle predette modifiche).


La società Beneficiaria sarà regolata dallo statuto vigente, allegato sotto "B".

3. Rapporto di cambio delle azioni e eventuale conguagli in denaro


Poiché la Beneficiaria sarà l'unico socio della Scissa alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria in conseguenza della prospettata scissione parziale, né il capitale sociale della stessa subirà alcuna variazione. Per effetto di ciò, non è previsto alcun rapporto di cambio. Parimenti non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni

Per effetto di quanto esposto al punto precedente, non essendo prevista l'emissione e quindi l'assegnazione di nuove azioni della Beneficiaria, non è necessario stabilire



2



modalità di assegnazione di azioni.

5. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

Per effetto di quanto sopra esposto, non essendo prevista l'emissione e quindi l'assegnazione di nuove azioni della Beneficiaria, non è necessario stabilire la data di partecipazione agli utili.

6. Data di effetto della scissione

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di scissione.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputati al bilancio di Prysmian a partire dalla medesima data di efficacia della scissione di cui al paragrafo precedente.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni


Non esistono particolari categorie di soci e non sono previsti trattamenti o vantaggi particolari per i possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori


Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. Descrizione degli elementi patrimoniali oggetto della scissione parziale

Gli elementi patrimoniali di proprietà di PCSI oggetto di trasferimento mediante scissione parziale a favore della Beneficiaria, sono i seguenti:



3





Tousini

- una quota pari al 15,2% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 50.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 05931070964.

Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i rapporti, nessuno escluso od eccettuato, diversi da quelli sopra elencati, resteranno di titolarità della Scissa.



Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione parziale saranno trasferiti così come risulteranno essere, e nella consistenza che avranno, alla data di efficacia della scissione parziale, fatte salve le eventuali compensazioni finanziarie tra le società partecipanti all'operazione in argomento.

La scissione proposta si basa su situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2011 delle società Scissa e Beneficiaria.

Per effetto della scissione parziale, verrà trasferito alla Beneficiaria un patrimonio netto contabile nella misura fissa e invariabile di euro 7.600.000, pari al 15,2% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l. Le eventuali differenze tra il valore contabile del patrimonio netto effettivamente trasferito, quale risulterà alla data di efficacia della scissione parziale, ed il valore contabile del patrimonio netto trasferito, quale risulta alla data del 31 dicembre 2011, che eventualmente dovessero risultare, saranno regolate tra le società partecipanti esclusivamente su base finanziaria.

La riduzione del patrimonio netto contabile della Scissa, pari ad euro 7.600.000, sarà imputata per euro 4.038.402 alla riserva denominata "Riserva di Fusione", esaurendosi in tal modo la riserva medesima, e per euro 3.561.598 alla riserva denominata "Versamento c/to capitale", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 3.918.750.

Il capitale sociale della Scissa non subirà alcuna riduzione.



Il presente progetto sarà approvato dall'assemblea dei soci della Scissa e dal Consiglio di Amministrazione della Beneficiaria ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, come consentito dall'art. 17 dello statuto di Prysmian, fatto salvo il diritto degli azionisti che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al comma 3 dell'art. 2501-ter del codice civile, che la decisione di approvazione della scissione sia adottata dall'assemblea a norma del comma 1 dell'art. 2502 del codice civile.




Allegati:

- A) Statuto della società Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., come risultante a seguito delle modifiche statutarie di cui sopra.
- B) Statuto sociale vigente della società Prysmian S.p.A.

Milano **29 MAR. 2012**

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.

L'Amministratore Delegato




(Stefano Bulletti)

Fagnoli

Milano **29 MAR. 2012**

PRYSMIAN S.p.A.

Un Amministratore



(Pier Francesco Facchini)

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

STATUTO

= Art. 1 – Denominazione sociale =

La società si denomina "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA s.r.l.".

= Art. 2 – Sede sociale =

La società ha sede nel Comune di Milano.

Possono istituirsi e sopprimersi altrove sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze o uffici.

= Art. 3 – Capitale sociale =

Il capitale è di euro 77.143.249,00 (settantasette milioni centoquarantatremila duecentoquarantanove virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

La società può soddisfare le proprie necessità finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci nei limiti e alle condizioni delle norme di legge e di regolamento vigenti.

= Art. 4 – Durata della società =

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

= Art. 5 – Oggetto sociale =

La società ha per oggetto la progettazione, la produzione, la costruzione, il commercio (tanto in proprio quanto per conto terzi, anche quale agente e/o rappresentante e/o commissionaria), l'installazione e i servizi relativi:

- di cavi e conduttori di ogni tipo, per trasmissione di ogni tipo di energia, di telecomunicazioni e di dati, di cavi e conduttori energia/comunicazioni (c.d. "misti" energia/comunicazioni); di fibre ottiche, di apparecchiature elettriche, elettroniche e optoelettroniche varie e di loro componenti;
- di componenti per ascensori e per impianti elevatori in genere;
- di sistemi trasporto energia terrestri e sottomarini, nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- di sistemi di comunicazione terrestri e sottomarini, ivi incluso il *software*, compresi quelli che utilizzano tecnologie ottiche, elettroniche e optoelettroniche nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- di materiali vetrosi e manufatti in materiali vetrosi;
- di prodotti in gomma e materie plastiche in genere;
- di macchinari e impianti completi per la produzione, il trasporto e la distribuzione di comunicazioni, di dati e dell'energia, ed energia/comunicazioni (c.d. "misti" energia/comunicazioni); di impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati e simili;
- di macchinari e impianti completi per la sicurezza del traffico;
- di materiali, macchinari e impianti completi per lavori idraulici;
- di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; gasdotti e oleodotti, bacini, moli, banchine e opere connesse;
- di materie prime, semilavorati, macchinari e impianti direttamente o indirettamente attinenti a tutte le attività sopra specificate.

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

La società può svolgere qualsiasi altra attività affine o collegata sul piano industriale e commerciale con quelle sopra elencate; può altresì rendere a società controllate e collegate, direttamente o indirettamente, di essa o della propria controllante prestazioni d'opera e servizi analoghi a quelli eseguiti per l'esercizio della propria attività.

La società può partecipare ad altre imprese, enti o società e compiere tutti gli atti e le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi, che ritenga necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse le attività riservate per legge.

= Art. 6 -- Decisioni dei soci =

6.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

In tal caso, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Il socio che propone l'adozione di una decisione dovrà fornire copia del documento da approvare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli altri soci nonché al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso di proposta avanzata dall'organo amministrativo la stessa deve essere portata a conoscenza di tutti i soci e del collegio sindacale con le medesime modalità di cui sopra.

Il procedimento decisionale deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La decisione si considera assunta quando, entro il termine indicato nella proposta, l'organo amministrativo riceve copia della decisione approvata per iscritto da tanti soci che rappresentino la percentuale prevista al precedente terzo comma.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data di assunzione della decisione, darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione a tutti i soci e al collegio sindacale, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni così assunte vengono trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

6.2. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o se inviati successivamente, ricevuti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'Unione Europea.



Handwritten signature

Tronci

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti); funziona e delibera ai sensi di legge.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il Soggetto verbalizzante.

Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate come sopra, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

= Art. 7 – Consiglio di Amministrazione =

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, che durano in carica tre esercizi (salvo maggiore o minor periodo stabilito dai soci all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica la disciplina dettata dall'art. 2386 c.c..

Fino a contraria decisione dei soci gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.

= Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione =

Al consiglio di amministrazione spettano, senza limitazioni, tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta sola eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

= Art. 9 – Rappresentanza sociale =

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, al vice presidente e ai o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal consiglio di amministrazione, con facoltà di nominare procuratori per taluni atti o categorie di atti, nonché avvocati e procuratori alle liti.

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

= Art. 10 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione =

Il consiglio di amministrazione è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, su iniziativa del presidente o su richiesta di due amministratori o di due sindaci effettivi (ove nominati).

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattro ore.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica (ove nominati).

= Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione =

11.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti dei presenti.

A parità di voti prevale il partito cui accede il presidente.

Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute per audio e/o videoconferenza, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal presidente.

11.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, oltre che in adunanza collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano che la decisione sia assunta in sede collegiale, o comunque lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano due componenti del Consiglio stesso.

Nel caso di consultazione scritta, o di consenso espresso per iscritto, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le modalità di consultazione e di acquisizione del consenso degli amministratori non sono soggette a vincoli procedurali purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e al collegio sindacale e dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In ogni caso, la consultazione o l'acquisizione del consenso potrà avvenire su iniziativa di ciascuno degli amministratori mediante invio di una proposta scritta di deli-



Toroni

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

berazione al presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ne curerà la comunicazione a tutti i consiglieri e sindaci, fissando apposito termine entro cui ciascun amministratore potrà far pervenire, presso la sede sociale, il proprio consenso o dissenso per iscritto. Il mancato invio del consenso o dissenso entro il termine suddetto è considerato astensione.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione delle decisioni a tutti gli amministratori e al collegio sindacale, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento decisionale deve in ogni caso concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella comunicazione della proposta.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

= Art. 12 – Presidente e organi delegati =

Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, se questi non è nominato con decisione dei soci, può eventualmente nominare anche un vicepresidente, uno o più consiglieri delegati e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Il consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, oppure a un comitato esecutivo.

= Art. 13 – Decadenza del Consiglio di Amministrazione =

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati con decisione dei soci, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

= Art. 14 – Amministratore Unico =

La società può essere amministrata, anziché da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico, anche non socio. L'amministratore unico ha la stessa durata di carica dei consiglieri di amministrazione e ha inoltre tutti i poteri competenti al consiglio e al suo presidente ai sensi delle disposizioni del presente statuto.

= Art. 15 – Organo di Controllo. Revisione legale dei conti =

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo, organo che in tale caso svolge solo la funzione di

Allegato "A)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

In caso di nomina di un sindaco unico, le disposizioni del presente Statuto riferite al Collegio Sindacale trovano applicazione al sindaco unico, in quanto compatibili.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

= Art. 16 – Esercizi sociali =

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori devono procedere alla formazione del bilancio a norma di legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nei casi previsti dalla legge, il bilancio viene approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

= Art. 17 – Ripartizione degli utili d'esercizio =

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di riserva legale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione al capitale da essi sottoscritto, salvo che la decisione dei soci li devolva in tutto o in parte a favore di riserve straordinarie o ad altra destinazione.

= Art. 18 – Scioglimento e liquidazione =

In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.



T. Rossi

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Prysmian S.p.A.

- Statuto -

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per Azioni denominata "Prysmian S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali e agenzie, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale:

[i] l'esercizio, sia direttamente che indirettamente attraverso la partecipazione in società, imprese, enti ed organismi in genere, di attività, in Italia e all'estero, dell'attività di progettazione, produzione, costruzione, commercio [tanto in proprio, quanto per conto terzi, anche quale agente e/o rappresentante e/o commissionaria], installazione di, e fornitura di servizi relativi a:

- cavi e conduttori di ogni tipo, per trasmissione di ogni tipo di energia, nonché per trasmissione di comunicazioni e di dati, cavi e conduttori energia/comunicazioni [c.d. "misti" energia/comunicazioni]; fibre ottiche, apparecchiature elettriche, elettroniche e optoelettriche varie e loro componenti;
- sistemi di comunicazione terrestri e sottomarini, ivi incluso il software, compresi quelli che utilizzano tecnologie ottiche, elettroniche e optoelettroniche nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- sistemi di trasporto energia terrestri e sottomarini, nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- materiali vetrosi e manufatti in materiali vetrosi;
- prodotti in gomma e materie plastiche in genere;
- macchinari e impianti completi per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, di dati e comunicazioni e di energia/comunicazioni [c.d. misti energia/comunicazioni], impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati e simili;
- macchinari e impianti completi per la sicurezza del traffico;
- macchinari e impianti completi per lavori idraulici;
- acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti e oleodotti, bacini, moli banchine e opere connesse;
- materie prime, semilavorati, macchinari e impianti direttamente o indirettamente attinenti a tutte le attività sopra specificate;

[ii] l'acquisizione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società, imprese, enti ed organismi in genere operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati al punto [i] o ad essi analoghi, connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie mobiliari e immobiliari e l'esercizio in genere di attività finanziarie che siano ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

sociale, anche in via prevalente ma non nei confronti del pubblico.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse; ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e da società del gruppo di cui è a capo, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore dei soci ed anche di terzi, sempre se necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/98, la raccolta del risparmio tra il pubblico se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93 e dalle sue disposizioni attuative, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al titolo V del D.Lgs. 385/93.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.


Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è presso la sede della Società medesima, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto alla Società.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 21.439.348,10 [Euro ventunomilioni quattrocentotrentanovemila trecentoquarantotto virgola dieci] suddiviso in numero 214.393.481 [duecentoquattordicimilioni trecentonovantatremila quattrocentottantuno] azioni del valore nominale di Euro 0,10 [Euro zero virgola dieci] cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 310.000,00 [trecentodiecimila virgola zerozero], di cui alla data del 15 aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di un piano di *stock option* in favore di dipendenti della società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi interamente all'atto di ciascuna sottoscrizione. Fermo restando che qualora entro il termine del 30 giugno 2013 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

L'assemblea dei soci del 24 gennaio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 3.270.409,90 (tremilioni duecentosettantamila quattrocentonove, 90), mediante emissione di numero massimo 32.704.099 (trentaduemilioni settecentoquattromila novantanove) azioni ordinarie, di valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, da sottoscrivere mediante conferimento di azioni rivenienti dall'adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della



Toroni

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

società Draka Holding N.V. e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 14 aprile 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'assemblea ordinaria del 14 aprile 2011, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà delle azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, nei limiti di legge.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea degli azionisti in quanto compatibili.

Articolo 9 - Assemblea

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicare, entro i termini previsti dalla disciplina vigente, sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza", ovvero pure, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, ferma ogni ulteriore indicazione prescritta dalla disciplina applicabile. L'avviso di convocazione potrà contenere la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Anche senza preventiva convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2366 del codice civile.

Articolo 11 - Intervento in Assemblea

Per l'intervento in assemblea, valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell'avviso di convocazione e nel verbale.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età o, infine, da persona scelta dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio, designato su proposta del Presidente dall'Assemblea con il voto della



T. J. J.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolare costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere i lavori Assembleari e adottare le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 13 - Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l'Assemblea delibera su tutte le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, per quanto riguarda sia la regolare costituzione delle stesse, sia la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 [sette] e non superiore a 13 [tredici], soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle



Handwritten signature.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri; se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più amministratori delegati, o da almeno tre amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti effettivi, nei casi previsti dalla legge. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e, se necessario in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle sedute spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Vice Presidente più anziano di età, o, infine, in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, all'amministratore eletto a maggioranza dei presenti.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo fax o e-mail, almeno 3 [tre] giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso d'urgenza, almeno 24 [ventiquattro] ore prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché le materie poste all'ordine del giorno.

In mancanza delle su indicate formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11; verificandosi tali condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, luogo ove deve trovarsi anche il segretario della riunione per la redazione del verbale.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

Articolo 17 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad un affare specifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con deliberazione risultante da atto pubblico:

- [i] fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;
- [ii] il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- [iii] l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- [iv] l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- [v] la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio;
- [vi] l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'art. 150, 1° comma, del D.Lgs 58/98. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori non possono delegare l'esercizio del proprio voto.

Articolo 19 - Deleghe dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Agli organi delegati si applicheranno le disposizioni dell'art. 2381 Codice Civile. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 16 e 18.

Restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e quindi non costituiscono materia delegabile:

- [a] l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura societaria del gruppo di cui la Società è a capo;
- [b] l'esame e l'approvazione delle operazioni - compresi gli investimenti ed i disinvestimenti - che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e/o il gruppo che ad essa fa capo, con particolare



10/11/2010
T. Rossi

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

riferimento alle operazioni con parti correlate;

- [c] la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del gruppo di cui è a capo;
- [d] l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori ed al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- [e] la determinazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio e dei Comitati;
- [f] la verifica del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove costituito, e dal Comitato per il Controllo Interno e per la *corporate governance*, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

Gli organi delegati informano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L'informativa al Collegio Sindacale può avvenire sia direttamente, sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che un amministratore o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta scritta.

Il Consiglio, anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nei codici di comportamento promossi da Borsa Italiana S.p.A. o da associazioni di categoria, può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:

- [i] può nominare direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta;
- [ii] previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 20 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente, se nominato, nonché, nell'ambito delle deleghe loro conferite, al o agli Amministratori Delegati.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 [tre] sindaci effettivi e da 2 [due] sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 [tre] esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili.


Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i sindaci eletti dalla minoranza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in un numero di società difforme a quello stabilito da norme e regolamenti applicabili alle società quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista presentata dovrà essere completata con le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Unitamente alle dichiarazioni dovrà essere depositato il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio



Handwritten signature

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Sindacale informano altresì la CONSOB e il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società.

Ciascuna lista presenterà due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora una lista depositata non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, tale lista non potrà partecipare alle votazioni.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 [due] candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Al termine della votazione verranno proclamati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi ed a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo i diritti della minoranza di cui al presente articolo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 [novanta] giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato.

Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Allegato "B)" al Progetto di Scissione parziale di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."

Articolo 23 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale [stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- [i] il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- [ii] il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 24 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società, ovvero all'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 26 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Le norme del presente statuto che presuppongono ai sensi di legge che le azioni della società siano quotate in mercati regolamentati, non trovano applicazione in difetto di tale requisito.



T. J. J.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI DI SCISSIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, SECONDO LO SCHEMA N. 1 DELL'ALLEGATO 3A AL REGOLAMENTO MEDESIMO

SCISSIONE DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO
di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."
(di seguito anche "l'Operazione")

- a) *Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento.*

Descrizione delle società partecipanti alla scissione parziale.

Società scissa

"PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.", - Società con socio unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A., con sede sociale Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale 77.143.249,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04963770013, (in seguito PCSI o la Scissa).

Società beneficiaria

"PRYSMIAN S.P.A.", con sede sociale in Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale euro 21.439.348,10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04866320965, (in seguito Prysmian o la Beneficiaria).

Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa.

L'Operazione, regolata dagli articoli 2506 e seguenti del cod. civ., si configura giuridicamente quale scissione di una parte del patrimonio della società Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. a beneficio della propria controllante Prysmian S.p.A., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di riferimento al 31 dicembre 2011, predisposte ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ..

L'Operazione in argomento non configura la fattispecie di cui all'articolo 117-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, né sussistono i parametri di significatività determinati da Consob in relazione all'art. 70, comma 4, del regolamento n. 11971/1999.

Con riferimento alla normativa di cui al "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni, si rileva che anche la scissione parziale, a seconda dei soggetti coinvolti, si configura come potenziale operazione tra parti correlate in virtù del trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni alla base dell'operazione. Nel caso di specie tuttavia, trattandosi di operazione conclusa con società controllata in cui non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate di Prysmian, l'Operazione è esclusa dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob n.17221 e della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Prysmian.

L'Operazione si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da Prysmian S.p.A. anche a seguito del controllo acquisito sulla società olandese Draka Holding N.V. e sulle partecipazioni da quest'ultima detenute, per effetto della positiva conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni ordinarie di Draka Holding N.V..

La società Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." possiede indirettamente la totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L." ed è previsto che, nell'ambito del progetto di riorganizzazione del Gruppo Prysmian summenzionato,



man

la Beneficiaria giunga a detenere direttamente l'intero capitale sociale della Scissa, divenendone in tal modo l'unico socio, prima della data in cui avrà efficacia l'Operazione. Per effetto di quanto sin qui premesso l'Operazione si configura come un'operazione infragruppo, trovando quindi applicazione la disciplina dettata all'art. 2505 del Codice Civile, così come richiamata dall'art. 2506-ter, 5° comma, del Codice Civile.

b) Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società.

Gli elementi patrimoniali di proprietà di PCSI oggetto di trasferimento mediante scissione parziale a favore della Beneficiaria, sono i seguenti:

- una quota pari al 15,2% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 50.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 05931070964.

Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i rapporti, nessuno escluso od eccettuato, diversi da quelli sopra elencati, resteranno di titolarità della Scissa.

c) Indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni.

Poiché la Beneficiaria sarà l'unico socio della Scissa alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria in conseguenza della prospettata Operazione, né il capitale sociale della stessa subirà alcuna variazione. Per effetto di ciò, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio né di criteri di attribuzione delle azioni.

d) Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'Operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile.

L'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies cod. civ. in quanto la scissione parziale non comporta l'esclusione dalla quotazione.

e) Nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.

Come indicato al punto precedente, l'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso.

f) Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'Operazione.

L'Operazione, non comportando emissione e assegnazione di azioni della Beneficiaria, non produrrà conseguentemente effetti sulla composizione dell'azionariato e sull'assetto di controllo di Prysmian. La totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa è attualmente detenuto dalla società Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., a sua volta direttamente e interamente posseduta dalla Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A.". Tale assetto di controllo sarà variato al momento in cui diverrà efficace l'Operazione poiché in tale circostanza l'intero capitale sociale della Scissa sarà direttamente detenuto dalla Beneficiaria.

g) Effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

Non sussiste alcun patto parasociale avente ad oggetto le quote della Scissa e della Beneficiaria.

h) *Descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa.*

L'Operazione non determinerà l'emissione e l'assegnazione di azioni della Beneficiaria.

i) *Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. Indicazione dell'esistenza di eventuali perizie, sul valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e sul valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, con evidenza dei metodi di valutazione seguiti.*

Poiché la Beneficiaria sarà l'unico socio della Scissa alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria, non rendendosi pertanto necessaria la determinazione di alcun rapporto di cambio.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione parziale saranno trasferiti così come risulteranno essere, e nella consistenza che avranno, alla data di efficacia della scissione parziale, fatte salve le eventuali compensazioni finanziarie tra le società partecipanti all'operazione in argomento.

La scissione proposta si basa su situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2011 delle società Scissa e Beneficiaria.

Per effetto della scissione parziale di PCSI, verrà trasferito alla Beneficiaria un patrimonio netto contabile nella misura fissa e invariabile di euro 7.600.000, pari al 15,2% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l.. Le eventuali differenze tra il valore contabile del patrimonio netto effettivamente trasferito, quale risulterà alla data di efficacia della scissione parziale, ed il valore contabile del patrimonio netto trasferito, quale risulta alla data del 31 dicembre 2011, che eventualmente dovessero risultare, saranno regolate tra le società partecipanti esclusivamente su base finanziaria.

La riduzione del patrimonio netto contabile della Scissa, pari ad euro 7.600.000, sarà, fino a concorrenza dell'intero, imputata per euro 4.038.402 alla riserva denominata "Riserva di Fusione", esaurendosi in tal modo la riserva medesima, e per euro 3.561.598 alla riserva denominata "Versamento c/to capitale", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 3.918.750.

Il capitale sociale della Scissa non subirà alcuna riduzione.

Per effetto della scissione parziale il patrimonio netto contabile della Beneficiaria verrà incrementato a seguito dell'iscrizione di un avanzo da annullamento in quanto a fronte del trasferimento del patrimonio netto di cui al presente progetto, la Beneficiaria provvederà esclusivamente a ridurre il valore corrispondente alla partecipazione della Scissa in proporzione al valore nel bilancio consolidato del patrimonio netto trasferito.

A fronte del trasferimento del patrimonio netto di cui al presente progetto, la Beneficiaria provvederà esclusivamente a ridurre il valore corrispondente alla partecipazione nella Scissa in proporzione al valore corrente del patrimonio trasferito.

Il valore effettivo del patrimonio assegnato alla Beneficiaria e di quello che rimane alla Scissa sono almeno pari al loro valore contabile.

j) *Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie.*

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di scissione.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputati al bilancio di Prysmian a partire dalla medesima data di efficacia della scissione di cui al paragrafo precedente.



Francini

k) *Riflessi tributari dell'Operazione sulle società partecipanti alla scissione.*

La scissione parziale societaria è disciplinata dall'art. 173 del D.P.R. n.917/1986 (Testo Unico delle imposte sui Redditi).

Il trattamento fiscale della scissione parziale risulta improntato al principio della neutralità. Essa, infatti, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Con riferimento specifico all'Operazione in esame, per effetto della riduzione del valore di carico della partecipazione detenuta da Prysmian nella Scissa, si genererebbe un avanzo da annullamento in quanto il valore di carico che sarà attribuito agli elementi del patrimonio della Scissa oggetto di trasferimento risulterà superiore alla corrispondente riduzione del valore della partecipazione della Scissa.

Ai fini delle imposte indirette, la scissione parziale costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3°, lettera f), del DPR 26/10/1972, n. 633. Tale operazione societaria deve essere assoggettata ad imposta fissa di registro.

Milano **29 MAR. 2012**

PRYSMIAN S.P.A.

Un Amministratore



(Pier Francesco Facchini)

All. "C" al n. 8.944/4.654 di rep.

Prysmian S.p.A.

- Statuto -

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per Azioni denominata "Prysmian S.p.A."

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali e agenzie, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale:

[i] l'esercizio, sia direttamente che indirettamente attraverso la partecipazione in società, imprese, enti ed organismi in genere, di attività, in Italia e all'estero, dell'attività di progettazione, produzione, costruzione, commercio [tanto in proprio, quanto per conto terzi, anche quale agente e/o rappresentante e/o commissionaria], installazione di, e fornitura di servizi relativi a:

- cavi e conduttori di ogni tipo, per trasmissione di ogni tipo di energia, nonché per trasmissione di comunicazioni e di dati, cavi e conduttori energia/comunicazioni [c.d. "misti" energia/comunicazioni]; fibre ottiche, apparecchiature elettriche, elettroniche e optoelettriche varie e loro componenti;
- sistemi di comunicazione terrestri e sottomarini, ivi incluso il software, compresi quelli che utilizzano tecnologie ottiche, elettroniche e optoelettroniche nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- sistemi di trasporto energia terrestri e sottomarini, nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- materiali vetrosi e manufatti in materiali vetrosi;
- prodotti in gomma e materie plastiche in genere;
- macchinari e impianti completi per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, di dati e comunicazioni e di energia/comunicazioni [c.d. misti energia/comunicazioni], impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati e simili;
- macchinari e impianti completi per la sicurezza del traffico;
- macchinari e impianti completi per lavori idraulici;

- acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti e oleodotti, bacini, moli banchine e opere connesse;
- materie prime, semilavorati, macchinari e impianti direttamente o indirettamente attinenti a tutte le attività sopra specificate;

[ii] l'acquisizione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società, imprese, enti ed organismi in genere operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati al punto [i] o ad essi analoghi, connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie mobiliari e immobiliari e l'esercizio in genere di attività finanziarie che siano ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in via prevalente ma non nei confronti del pubblico.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse; ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e da società del gruppo di cui è a capo, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore dei soci ed anche di terzi, sempre se necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/98, la raccolta del risparmio tra il pubblico se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93 e dalle sue disposizioni attuative, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al titolo V del D.Lgs. 385/93.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è presso la sede della Società medesima, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto alla Società.

Articolo 6 – Capitale e azioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 21.436.848,10 [Euro ventunomilioni quattrocentotrentaseimila ottocentoquarantotto virgola dieci] suddiviso in numero 214.368.481 [duecentoquattordicimilioni trecentosessantottomila quattrocentottantuno] azioni del valore nominale di Euro 0,10 [Euro zero virgola dieci] cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 310.000,00 [trecentodiecimila virgola zerozero], di cui alla data del 15 aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di un piano di *stock option* in favore di dipendenti della società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi interamente all'atto di ciascuna sottoscrizione. Fermo restando che qualora entro il termine del 30 giugno 2013 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 14 aprile 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2011, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

Articolo 7 – Azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà delle azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, nei limiti di legge.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea degli azionisti in quanto compatibili.

Articolo 9 - Assemblea

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicare, entro i termini previsti dalla disciplina vigente, sul sito Internet della società nonché con le altre modalità

previste dalla disciplina regolamentare applicabile, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza", ovvero pure, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, ferma ogni ulteriore indicazione prescritta dalla disciplina applicabile. L'avviso di convocazione potrà contenere la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Anche senza preventiva convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2366 del codice civile.

Articolo 11 - Intervento in Assemblea

Per l'intervento in assemblea, valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell'avviso di convocazione e nel verbale.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età o, infine, da persona scelta dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio, designato su proposta del

Presidente dall'Assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolare costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere i lavori Assembleari e adottare le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 13 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l'Assemblea delibera su tutte le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, per quanto riguarda sia la regolare costituzione delle stesse, sia la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici), soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per

cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente

previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui

apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, (i) tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e (ii) venga assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri; se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più amministratori delegati, o da almeno tre amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti effettivi, nei casi previsti dalla legge. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e, se necessario in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle sedute spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Vice Presidente più anziano di età, o, infine, in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, all'amministratore eletto a maggioranza dei presenti.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo fax o e-mail, almeno 3 [tre] giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso d'urgenza, almeno 24 [ventiquattro] ore prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché le materie poste all'ordine del giorno.

In mancanza delle su indicate formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11; verificandosi tali condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, luogo ove deve trovarsi anche il segretario della riunione per la redazione del verbale.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

Articolo 17 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad un affare specifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con deliberazione risultante da atto pubblico:

- [i] fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 *bis* e 2506 *ter* del Codice Civile;
- [ii] il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- [iii] l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- [iv] l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- [v] la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio;

[vi] l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'art. 150, 1° comma, del D.Lgs 58/98. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 18 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori non possono delegare l'esercizio del proprio voto.

Articolo 19 – Deleghe dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Agli organi delegati si applicheranno le disposizioni dell'art. 2381 Codice Civile. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 16 e 18.

Restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e quindi non costituiscono materia delegabile:

- [a] l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura societaria del gruppo di cui la Società è a capo;
- [b] l'esame e l'approvazione delle operazioni – compresi gli investimenti ed i disinvestimenti – che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e/o il gruppo che ad essa fa capo, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- [c] la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del gruppo di cui è a capo;
- [d] l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori ed al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al trimestre, con la

quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;

- [e] la determinazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio e dei Comitati;
- [f] la verifica del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove costituito, e dal Comitato per il Controllo Interno e per la *corporate governance*, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

Gli organi delegati informano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L'informativa al Collegio Sindacale può avvenire sia direttamente, sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che un amministratore o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta scritta.

Il Consiglio, anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nei codici di comportamento promossi da Borsa Italiana S.p.A. o da associazioni di categoria, può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:

- [i] può nominare direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta;
- [ii] previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle

seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 20 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente, se nominato, nonché, nell'ambito delle deleghe loro conferite, al o agli Amministratori Delegati.

Articolo 21 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 [tre] sindaci effettivi e da 2 [due] sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 [tre] esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i sindaci eletti dalla minoranza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico

coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in un numero di società difforme a quello stabilito da norme e regolamenti applicabili alle società quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista presentata dovrà essere completata con le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Unitamente alle dichiarazioni dovrà essere depositato il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la CONSOB e il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società.

Ciascuna lista presenterà due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora una lista depositata non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, tale lista non potrà partecipare alle votazioni.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo

(arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 [due] candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Al termine della votazione verranno proclamati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi ed a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo (i) i diritti della minoranza di cui al presente articolo e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 [novanta] giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato.

Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile.

Articolo 22 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 23 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale [stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- [i] il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- [ii] il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 24 – Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società, ovvero all'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 26 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Le norme del presente statuto che presuppongono ai sensi di legge che le azioni della società siano quotate in mercati regolamentati, non trovano applicazione in difetto di tale requisito.

F.to Massimo Tononi

F.to Carlo Marchetti notaio